FONDO PENSIONE
DI PREVIDENZA BIPIEMME

Documento sulle rendite vitalizie integrato con riferimento alle nuove prestazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2026

Data adozione	26 Febbraio 2021
Data ultimo aggiornamento	3 Novembre 2026

Indice

LE NUOVE PRESTAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026 3
LA RENDITA VITALIZIA 12

LE NUOVE PRESTAZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno quindi fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita.

Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo — fiscale, previdenziale e di vigilanza — delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto.

Riferimento Normativo	Contenuto
Art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005	Individua le tre nuove tipologie di prestazione quali alternative alla rendita vitalizia
Art. 11, co. 3-ter, D.Lgs. 252/2005	Disciplina la rendita a durata definita e il calcolo della durata sulla base delle tavole ISTAT
Art. 11, co. 3-quater, D.Lgs. 252/2005	Disciplina i prelievi liberamente determinabili e il meccanismo del tetto massimo
Art. 11, co. 3-quinquies, D.Lgs. 252/2005	Precisa che tali prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo ed il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di decesso il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.
Istruzioni COVIP 25 giugno 2026	Indicazioni operative di carattere generale per l'applicazione omogenea delle nuove disposizioni

Considerate anche le nuove prestazioni illustrate in questo Documento, le scelte per gli Associati che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

a) in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'Associato sia un "vecchio iscritto" vale a dire si sia iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione, oppure quando l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
b) eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta. Per la restante parte:

- rendita vitalizia;
- rendita a durata definita;
- prelievi liberamenti determinabili;
- erogazione frazionata del montante accumulato in un periodo minimo di 5 anni (decorrenza fissata al 31 ottobre 2026).

2. Disciplina comune alle nuove prestazioni

Prima di illustrare le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, è necessario descrivere le regole stabilite dall'art. 11, co. 3-bis, e dalle Istruzioni COVIP, che si applicano indistintamente a tutte e tre le nuove opzioni. I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);

- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

2.1 Ambito di applicazione soggettivo

Le nuove prestazioni sono disponibili esclusivamente per gli Associati a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita soggette al D.Lgs. 252/2005.

2.2 Alternatività rispetto alla rendita vitalizia e non combinabilità

Le tre nuove tipologie di prestazione pensionistica (rendita a durata definita, prelievi liberamente disponibili ed erogazione frazionata del montante accumulato) sono alternative alla rendita vitalizia: l'Associato può scegliere una sola opzione tra quelle disponibili. Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.

È invece possibile affiancare a qualsiasi delle suddette opzioni una quota in forma di capitale, nei limiti dell'art. 11, co. 3 del Decreto (lett. b, paragrafo 1). Al ricorrere delle condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il montante può essere interamente percepito in capitale (lett. a) paragrafo 1).

2.3 Irrevocabilità della scelta e conversione in rendita vitalizia

Una volta avviata l'erogazione della prestazione pensionistica, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile. È tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia. Tale conversione può avvenire:

- presso il Fondo stesso;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia ivi offerte.

Il Fondo disciplina nel presente Documento in apposita sezione le caratteristiche della rendita vitalizia.

2.4 Gestione del montante residuo

Le nuove prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo. Il montante non ancora erogato viene investito nel comparto scelto dall'Associato all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, rimane investito di default nel comparto o nei comparti già in essere, come riportato nel Supplemento alla Nota informativa. Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto.

2.5 Cessazione delle prerogative di accumulo

Dal momento dell'esercizio dell'opzione, l'Associato non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo. In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita di un'altra forma pensionistica complementare);
- non è possibile richiedere anticipazioni;
- non è possibile accedere alla RITA (se la RITA è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione);
- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le prerogative derivanti da tale nuova contribuzione sono gestite separatamente dalla prestazione in corso);
- è invece consentito lo switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nello Statuto.

2.6 Designazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate. L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo. Le scelte possono essere successivamente modificate.

2.7 Tempi di erogazione e costi

Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel proprio Statuto e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della richiesta.

Durante il periodo transitorio, concesso da Covip per consentire al Fondo di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione. I costi sono riportati nel Supplemento della Nota informativa disponibile sul sito del Fondo.

3. Rendita a Durata Definita

3.1 Definizione e caratteristiche essenziali

La Rendita a Durata Definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. A differenza della rendita vitalizia, l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito, anche in caso di sopravvivenza del beneficiario.

3.2 Determinazione della durata

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'Associato all'età di esercizio dell'opzione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni è arrotondato per difetto *(vedi tabelle paragrafo 9)*.

3.3 Calcolo dell'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante continua a essere investito nel comparto prescelto, l'importo varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

Formula: Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)

A ciascuna rata corrisponde un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante per il numero di rate totali). L'importo in euro della rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

3.4 Periodicità

La periodicità di erogazione delle rate è mensile.

3.5 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: montante accumulato 200.000 € · durata rendita 20 anni · erogazione annuale (da suddividere in rate mensili) · rendimento variabile mese per mese.

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento medio annuo del comparto	Montante medio annuo post-rendimento	Quote annue erogate (400)	Importo annuo incassato
Anno 1	200.000 €	8.000	25,88 €	3,50%	207.000 €	400	10.350 €
Anno 2	196.650 €	7.600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	10.557 €
Anno 3	190.026 €	7.200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	10.399 €
Anno 4	176.777 €	6.800	27,04 €	4,00%	183.848 €	400	10.815 €
Anno 5	173.033 €	6.400	27,85 €	3,00%	178.224 €	400	11.139 €
…	…	…	…	…	…	…	…
Anno 20	14.947 €	400	38,49 €	3,00%		400	15.395 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto dall'Associato.

Formula applicata: rate dell'anno N = montante disponibile post-rendimento ÷ numero di rate residue. Ogni mese il montante decresce per effetto dell'erogazione e varia per i risultati della gestione.

3.6 Rischi specifici

- Rischio di longevità: l'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito. Se l'Associato sopravvive alla durata della rendita, non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione. Potrà tuttavia convertire il montante eventualmente residuo in una rendita vitalizia, se disponibile.
- Rischio di investimento: l'importo delle rate risente dell'andamento dei mercati. Se il comparto di investimento subisce perdite, il montante disponibile si riduce e le rate future saranno più basse. Viceversa, rendimenti positivi determinano rate più elevate.
- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

4. Prelievi Liberamente Determinabili

4.1 Definizione e caratteristiche essenziali

I Prelievi Liberamente Determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'Associato di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando prelevare e quanto. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento.

4.2 Il meccanismo della rendita figurativa e il tetto massimo prelevabile

Per evitare che l'Associato esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale;
- immediatamente erogabile al momento della richiesta;
- durata pari alla vita attesa residua dell'Associato (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le medesime tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita.

Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento = Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio − Totale dei prelievi già effettuati.

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati scalano il tetto disponibile. Le rate teoriche non riscosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.

Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.

E' previsto:

- un intervallo minimo di un anno tra una liquidazione e la successiva;
- un importo minimo per singolo prelievo di 1500 euro lordi.

4.3 Calcolo con contabilità per quote

A ciascuna rata di rendita "figurativa" corrisponde un numero fisso di quote, ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante iniziale per il numero di rate. L'importo massimo prelevabile è determinato moltiplicando il valore della quota alla data del prelievo per la differenza tra le quote relative alle rate maturate e le quote già utilizzate per prelievi precedenti.

4.4 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: montante accumulato 200.000 € · vita attesa residua 20 anni · rendita figurativa annuale 10.000 € (= 200.000 / 20) · rendimento ipotetico 3,5% annuo.

Anno	Num. quote a inizio anno	Valore quota a inizio anno	Rendimento del comparto	Montante post-rendimento	Quote prelevabili maturate	Massimo prelevabile	Prelievo effettuato	Quote prelevabili avanzate	Montante residuo	Note
Anno 1	8.000	25,00 €		200.000 €	400	10.000 €	10.000 €	0	190.000 €	Prima rata disponibile da subito
Anno 2	7.600	25,88 €	3,50%	196.650 €	400	10.350 €	0 €	400	196.650 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 3	7.600	26,39 €	2,00%	200.583 €	400	21.114 €	10.557 €	400	190.026 €	Prelievo parziale, resta un residuo
Anno 4	7.200	26,00 €	-1,50%	187.176 €	400	20.797 €	0 €	800	187.176 €	Nessun prelievo: si accumula una rata
Anno 5	7.200	27,04 €	4,00%	194.663 €	400	32.444 €	27.036 €	200	167.626 €	Prelievo superiore alla rata maturata
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

Il montante residuo è calcolato al netto dei prelievi effettuati e al lordo del rendimento maturato (ipotetico 3,5% annuo per semplicità). Nella realtà il rendimento varia anno per anno.

Il 'Max prelevabile al 31/12' indica il tetto disponibile al termine di ciascun anno, tenendo conto dei prelievi già effettuati nell'anno stesso.

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione.

4.5 Rischi specifici

- Rischio di longevità: se i prelievi vengono effettuati con ritmo sostenuto nei primi anni, il montante si riduce significativamente. Al termine della vita attesa teorica, se l'Associato è ancora in vita, può prelevare il montante residuo ma non riceve ulteriore protezione automatica.
- Rischio di investimento: il tetto massimo prelevabile in euro varia con il valore delle quote. In periodi di rendimento negativo il montante si riduce e il tetto effettivo può risultare inferiore alle rate teoriche maturate.
- Rischio di concentrazione: la massima flessibilità di prelievo richiede disciplina nella pianificazione. Prelievi concentrati nelle prime fasi possono compromettere la copertura nei periodi successivi.

5. Erogazione frazionata del montante accumulato

5.1 Definizione e caratteristiche essenziali

L'erogazione frazionata del montante accumulato è una prestazione pensionistica che consente di ricevere il montante accumulato in rate periodiche per un periodo liberamente scelto dall'Associato. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è ancorata alla vita attesa residua ma è determinata autonomamente dall'Associato, entro il limite normativo minimo di cinque anni.

L'erogazione frazionata del montante accumulato è disponibile a partire dal 31 ottobre 2026.

Al momento dell'esercizio dell'opzione, l'Associato deve indicare il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni).

La periodicità delle rate è mensile.

Non è possibile modificare la durata o la periodicità dopo l'avvio dell'erogazione, salvo conversione in rendita vitalizia.

5.2 Calcolo dell'importo delle rate

Il meccanismo è analogo a quello della rendita a durata definita. A ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante residuo rimane investito nel comparto prescelto e l'importo varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

Formula: Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)

Anche per questa prestazione vale il medesimo meccanismo descritto per la rendita a durata definita: a ciascuna rata corrisponde un numero fisso di quote; l'importo in euro varia con il valore della quota.

5.3 Esempio numerico illustrativo

Ipotesi di base: montante accumulato 200.000 € · durata scelta 10 anni · erogazione annuale (da suddividere in rate mensili) · rendimento variabile mese per mese.

Anno	Montante a inizio anno	Numero quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento medio annuo del comparto	Montante medio annuo post-rendimento	Rate annue ancora da erogare	Importo annuo incassato
Anno 1	200.000 €	8.000	25,88 €	3,50%	207.000 €	10	20.700 €
Anno 2	186.300 €	7.200	26,39 €	2,00%	190.026 €	9	21.114 €
Anno 3	168.912 €	6.400	26,00 €	-1,50%	166.378 €	8	20.797 €
Anno 4	145.581 €	5.600	27,04 €	4,00%	151.404 €	7	21.629 €
Anno 5	129.775 €	4.800	27,85 €	3,00%	133.668 €	6	22.278 €
Anno 6	111.390 €	4.000	28,82 €	3,50%	115.289 €	5	23.058 €

Anno 7	92.231 €	3.200	29,40 €	2,00%	94.076 €	4	23.519 €
Anno 8	70.557 €	2.400	29,25 €	-0,50%	70.204 €	3	23.401 €
Anno 9	46.803 €	1.600	30,13 €	3,00%	48.207 €	2	24.103 €
Anno 10	24.103 €	800	30,88 €	2,50%	24.706 €	1	24.706 €

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. La rata aumenta tendenzialmente nel tempo perché il denominatore (rate residue) scende più velocemente del montante nelle fasi di rendimento positivo.

Formula applicata: rate anno N = montante post-rendimento ÷ rate residue. In questo esempio la rata cresce da 20.700 € a 24.706 € grazie ai rendimenti positivi nella maggior parte degli anni.

5.4 Rischi specifici

- Rischio di longevità: l'erogazione cessa al termine del periodo scelto. Se l'Associato sopravvive alla durata, non riceve ulteriori erogazioni. Il rischio è tanto maggiore quanto più breve è la durata scelta. Si raccomanda di valutare attentamente la durata in rapporto alla propria aspettativa di vita e alle altre fonti di reddito disponibili.
- Rischio di investimento: le rate non sono garantite. Un rendimento negativo riduce il montante disponibile e abbassa le rate future. La variabilità è in linea con quella della rendita a durata definita.
- Rischio di concentrazione: le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

6. Confronto tra le tipologie e analisi di scenario

La tabella seguente confronta le principali caratteristiche delle diverse tipologie di prestazione, inclusa la rendita vitalizia, per agevolare una valutazione consapevole da parte dell'Associato.

Caratteristiche	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata del montante accumulato
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT)	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta (min. 5 anni)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'Associato	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico Assicuratore	A carico Associato	A carico Associato	A carico Associato
Rischio di investimento	No	Sì	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (mensile)	Massima (una volta all'anno per un importo di minimo 1.500 euro lordi)	Limitata (mensile)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati	Riscatto da beneficiari designati
Erogata da	Compagnia assicurativa	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente	Fondo pensione direttamente

	convenzionata con Fondo pensione			
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026**
Tassazione post 2007 ***	15/9%	15/9%	15/9%	20/15%

** Salvo successiva conversione in rendita vitalizia, esercitabile in qualsiasi momento presso il Fondo o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.*

*** Rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026.*

**** Per maggiori dettagli si veda il Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.*

7. Periodo transitorio – Modalità operative

Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 prevedono un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026, per consentire ai Fondi pensione di adeguare in modo ordinato i propri sistemi e processi operativi interni. Durante tale periodo:

- il Fondo è tenuto ad acquisire le richieste degli Associati di accedere alle nuove prestazioni;
- il Fondo può procedere alla liquidazione e all'erogazione delle prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento dei sistemi;
- l'Associato può revocare la propria scelta in qualsiasi momento ma comunque prima che la richiesta venga elaborata.

8. Modalità di richiesta della prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, sarà necessario:

1. Verificare di aver maturato i requisiti di accesso (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare).
2. Prendere visione del presente documento, del supplemento alla Nota informativa e di ogni altra documentazione messa a disposizione dal Fondo.
3. Compilare il modulo di richiesta, disponibile sul sito web del Fondo.
4. Indicare obbligatoriamente il/i soggetto/i designato/i al riscatto del montante residuo in caso di decesso. Le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate.
5. Indicare il comparto di investimento prescelto per la fase di erogazione; in assenza di indicazioni, il montante rimane investito di default nel comparto o nei comparti già in essere, come riportato nel Supplemento alla Nota informativa.

9. Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni

Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	30
55	29
56	28
57	27

Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste dal 01.01.2027 al 31.12.2028

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	31
55	30
56	29
57	28

58	26
59	26
60	25
61	24
62	23
63	22
64	21
65	20
66	20
67	19
68	18
69	17
70	16
71	15
72	15
73	14
74	13
75	12
76	12
77	11
78	10
79	10
80	9
81	8
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	2
96	2
97	2
98	2
99	2
100	1
101	1

58	27
59	26
60	25
61	24
62	23
63	23
64	22
65	21
66	20
67	19
68	18
69	17
70	17
71	16
72	15
73	14
74	14
75	13
76	12
77	11
78	11
79	10
80	9
81	9
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	3
96	2
97	2
98	2
99	2
100	2
101	1

LA RENDITA VITALIZIA

Per l'erogazione delle rendite vitalizie, il Fondo ha stipulato un'apposita convenzione, con Generali Italia S.p.A. (di seguito "Compagnia"), con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa, 14.

All'Associato, dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, verrà erogata una pensione complementare in forma di rendita: sarà cioè corrisposta periodicamente una somma calcolata in base al capitale versato alla Compagnia ed all'età dell'Associato in quel momento. La "conversione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e che sono differenziati per età e per sesso.

In sintesi: quanto maggiori saranno il capitale versato alla Compagnia e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

L'Associato può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:
- ✓ interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- ✓ parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Per l'erogazione della rendita, la convenzione stipulata dal Fondo permette, al momento del pensionamento, di scegliere tra le seguenti tipologie:

1. Rendita Vitalizia	L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'Associato finché in vita. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso. Tale rendita è adatta a chi desidera ricevere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza ulteriori protezioni per i superstiti (come nel caso della rendita reversibile, della rendita certa per 5 o 10 anni o della rendita con controassicurazione) o per sé (rendita LTC).
2. Rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia	L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'Associato, in modo certo per i primi 5 o 10 anni. Al termine di tale periodo, la rendita diviene vitalizia, se l'Associato è ancora in vita, ovvero si estingue se l'Associato è nel frattempo deceduto. Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo.
3. Rendita reversibile	L'assicurazione prevede due Beneficiari (beneficiario principale e beneficiario reversionario) e garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'Associato, finché il beneficiario principale è in vita. Al verificarsi del decesso dell'Associato (beneficiario principale), l'Assicurazione continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata dall'Associato al momento dell'attivazione della posizione assicurativa, finché il beneficiario reversionario è in vita. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso dell'ultimo beneficiario superstite.

	Tale rendita è adatta a chi desidera, in caso di decesso, proteggere il superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.
4. Rendita con Controassicurata	L'assicurazione garantisce una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'Associato, finché in vita. Inoltre, al verificarsi del decesso dell'Associato, l'Assicurazione paga un capitale pari alla differenza, se positiva, tra: • il premio rivalutato fino all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale che precede la data del decesso e • la rata di rendita rivalutata all'ultima ricorrenza annuale della posizione individuale che precede la data del decesso moltiplicata per il numero di rate effettivamente pagate. Tale rendita è adatta a chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito, in modo tale da garantire che possano ricevere la parte residua di quanto non è stato ricevuto sotto forma di rendita.
5. Rendita Vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC)	L'Assicurazione garantisce le seguenti prestazioni: **rendita vitalizia immediata** rivalutabile pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'Associato, finché in vita; è eventualmente possibile scegliere la rendita reversibile a favore di un beneficiario reversionario: in tal caso, al verificarsi del decesso del beneficiario principale, l'Assicurazione continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata, finché il reversionario è in vita; **e una rendita vitalizia rivalutabile aggiuntiva in caso di non autosufficienza (LTC)** dell'Associato, di importo pari a quello della rendita assicurata in caso di vita, pagabile con il medesimo frazionamento ma in rate anticipate; tale rendita aggiuntiva LTC: • opera esclusivamente in caso di perdita di autosufficienza del beneficiario principale; • non è reversibile e pertanto, se è stata scelta la rendita reversibile, in caso di decesso del beneficiario principale che percepiva la rendita aggiuntiva LTC, quest'ultima non è dovuta al reversionario. Tale rendita è adatta a chi desidera proteggersi dal rischio di non avere un reddito adeguato in caso di perdita di autosufficienza. Tale rendita può essere associata anche alle tipologie 1 e 3.

**Al momento sono ancora attive alcune rendite stipulate a suo tempo con Assicurazioni Generali S.p.A. e Società Cattolica di Assicurazione.*

Le condizioni e i costi che saranno applicati saranno quelli definiti nella convenzione in vigore al momento del pensionamento.